Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

Via Pascoli, 31

34129 – Trieste

Oggetto:

UT24_21 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IMPIANTI DOMOTICI - 2024/2026

Foglio patti e condizioni

Trieste, agosto 2024

Il Progettista

Per .ind. Lorenzo Mocnich

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS
TRIESTE
UFFICIO TECNICO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – ITIS
Via Pascoli 31- Trieste

UT24_21 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IMPIANTI DOMOTICI – 2024/2026
CIG: _____

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 con determinazione n. …… è stata affidata l'esecuzione del servizio di manutenzione software impianti domotici a seguito di procedura espletata sulla piattaforma digitale _____ alla ditta ……., P.IVA,… con sede a …. in via….., PEC…….. ;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante come sopra rappresentata e in virtù degli atti citati in premessa affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa, così come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito *CSA*), nei vari documenti costituenti il progetto, dal presente Foglio patti e condizioni (di seguito *Contratto*) e nell'offerta presentata dall'appaltatore. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal progetto e comprende tutti i servizi, le forniture e le

provviste e quant'altro necessario per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal CSA e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto e in tutti i suoi elaborati amministrativi che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. L'esecuzione del servizio di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei servizi stessi. L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 2. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti che l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza ed accetta, senza eccezione alcuna:

- Relazione tecnica e quadro economico;
- Capitolato speciale d'appalto;
- DUVRI;

2. Qualora gli atti contrattuali dovessero riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato speciale d'appalto, Relazione tecnica e quadro economico.
3. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. L'appaltatore dichiara altresì di accettare le ulteriori condizioni contenute nella lettera d'invito e negli elaborati di gara n. _____ sulla piattaforma di e-procurement _____, di confermare le dichiarazioni d'offerta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. Egli conferma di conoscere i luoghi in cui si deve prestare l'eventuale attività straordinaria, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta esecuzione dell'appalto. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
5. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente appalto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o

pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo dell'appalto in Accordo quadro per due anni ammonta a € 12.746,80 (Euro dodicimilasettecentoquarantasei/80) IVA esclusa di cui:
   a) € ____,_ (_____/_) per il servizio di assistenza e manutenzione a canone;
   b) € ____,_ (_____/_) per gli eventuali interventi straordinari a chiamata.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" e "a misura" in accordo quadro ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 36/2023 per cui l'importo di affidamento è da intendersi fino alla concorrenza dell'importo a base di gara. Il ribasso di gara offerto dall'Appaltatore pari a ……. % è convertito in una maggiore quantità di interventi straordinari da eseguire su richiesta. I prezzi definiti nel CSA, ovvero gli eventuali nuovi prezzi formulati in corso dell'appalto saranno ribassati dello sconto offerto in sede di gara.
4. L'appaltatore è vincolato all'esecuzione delle attività che saranno richieste con le modalità stabilite nel CSA e negli elaborati di progetto.
5. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa e della costituzione della garanzia. I corrispettivi degli interventi verranno commisurati alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti

richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debba eseguire il servizio, sono compresi e compensati nei prezzi sopramenzionati.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 36/23 è ammessa la revisione prezzi con le modalità del citato articolo.

Articolo 4. Termini di validità dell'Accordo Quadro.

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro è stabilito in 730 giorni naturali e consecutivi (2 - due anni) decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'appalto, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

2. Le attività potranno avere inizio anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con la consegna sotto riserva di legge, con le modalità dell'articolo 17 commi 8 e 9 del D.Lgs.36/202, dell'articolo 50 comma 6 del D.Lgs.36/2023 e dell'art. 3 dell'Allegato II,14 del D.Lgs. 36/2023 indicando espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Ove, alla data di scadenza del termine temporale, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con le modalità stabilite nel CSA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto per la loro ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi che

comprendono e compensano ogni relativo onere.

4. Non potranno essere emessi richiesti ulteriori servizi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo.

5. L'appalto può essere prorogato ai sensi dell'articolo 120 commi 10 e 11 del D.Lgs. 36/23.

Articolo 5. Contabilizzazione dell'appalto.

1. La contabilizzazione dell'appalto sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità definite nel CSA e secondo quanto previsto nell'Articolo 3 **Ammontare del contratto** del presente atto.

Articolo 6. Modalità e termini di pagamento del corrispettivo e tracciabilità.

1. I termini di pagamento sono inseriti nel CSA.

2. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

3. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

5. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio UFF0Z7, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____

6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e quanto previsto dal CSA.

8. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 7. Sospensione dell'esecuzione e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, è ammessa la sospensione del servizio con le modalità ed effetti previsti dai citati articoli.

2. Nel CSA sono esplicitate le modalità di esecuzione delle sospensioni.

3. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dell'appalto disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023 è quantificato sulla base dei criteri dell'art.8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

4. Il CSA indica le motivazioni per cui non può essere concessa la proroga dell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 8. Varianti.

1. Il CSA definisce le modalità di introduzione delle varianti.

Articolo 9. Controlli

1. I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dal CSA.

Articolo 10. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.

2. In ogni caso si intendono comprese nell'appalto e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
    a. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
    b. attrezzature e quant'altro occorra alla esecuzione piena e perfetta del servizio;

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all' Articolo 25

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 11. Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

1. L’appaltatore e i subappaltatori, in applicazione all’art.11 del D.Lgs. 36/2023 qui interamente richiamato, si obbligano ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento del servizio, compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza, anche ai fini dell’accentramento contributivo.
2. L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto per i subappaltatori dall'art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso del servizio.
4. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente

alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

5. L'appaltatore dichiara di applicare il contratto di lavoro _____

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nell'esecuzione delle attività presso gli edifici della Stazione appaltante.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
   - il D.U.V.R.I., debitamente firmato per presa visione ed accettazione;
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dell'esecuzione del contratto gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni dell'appalto ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni del D.U.V.R.I. da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13. Subappalto.

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e del CSA, dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni

relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3. In sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare _____.

4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5. L'amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti dall' art. 119 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore dovrà accettare esplicitamente.

Articolo 14. Garanzia definitiva.

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/23 l'appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva _____ per un importo di _____ pari al 5% dell'importo del contratto.

Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Il contraente ha consegnato alla stazione appaltante la polizza assicurativa n. _____ emessa il _____ dalla _____ a garanzia di tutti i rischi

derivanti dall'esecuzione dell'appalto per un massimale di _____ nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di _____ conservata in atti.

3. Il contraente si impegna a rinnovare la polizza assicurativa per tutta la durata dell'appalto e a fornirne copia alla Stazione Appaltante.

Articolo 16. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2024 e dell'art.28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2024 si darà luogo al certificato di regolare esecuzione del servizio con le modalità dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2024 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2024.

Articolo 17. Penale per i ritardi.

1. Le penali per i ritardi sono esplicitate nel CSA.

Articolo 18. Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del medesimo Decreto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall' art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nonché nelle ipotesi previste dal CSA.

Articolo 20. Recesso

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dell'esecuzione del contratto, ad ultimare l'esecuzione dei servizi richiesti in corso di adempimento.
3. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della PEC con la quale la Stazione Appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 21. Provvedimenti in caso di fallimento

1. La stazione appaltante in caso di fallimento dell'appaltatore si avvale, salvi ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 22. Controversie e riserve.

1. In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni del Libro V Parte I Titolo I del D.Lgs. 36/2023.
2. Nell'ipotesi di accordo bonario saranno seguite le modalità procedurali dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli art.211 e art.212 del D.lgs. 36/23, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Trieste.
4. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente è definita secondo la disciplina degli articoli 7 e 34 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e il CSA.
5. Non possono essere iscritte riserve nel caso previsto dall'art. 210 comma 2 del D.Lgs. 36/23.

Articolo 23. Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti ITIS, approvato con deliberazione n. 19/18 del 07.05.2018, reperibile nella sezione Amministrazione trasparente\Disposizioni generali\Atti generali del sito istituzionale, e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i..

2. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto

Articolo 24. Richiamo delle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

1. Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, in materia di Criteri ambientali minimi, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.
2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (bollatura, imposte, tasse, ecc.) con la sola eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che l'appalto di cui al presente contratto sono soggetti all'IVA, per cui il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R 26.4.1986, n. 131.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

A.S.P. ITIS Appaltatore